Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 340

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 13 dicembre 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1984, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate, salvo conguaglio, nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

Ministero della sanità

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1983, n. **675.**

Istituzione di un consolato di seconda categoria in Pusan (Corea del sud).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

E' istituito in Pusan (Corea del sud) un consolato di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Seoul e con la seguente circoscrizione territoriale: la città di Pusan e la sua area metropolitana.

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 agosto 1983

PERTINI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *settembre* 1983
Registro n. 14 *Esteri, foglio n.* 186

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1983, n. **676.**

Istituzione di un consolato di seconda categoria in Mbabane (Swaziland).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri;

Decreta:

E' istituito in Mbabane (Swaziland) un consolato di seconda categoria alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Maputo e con la seguente circoscrizione: il territorio dello Stato.

Il presente decreto ha decorrenza dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 settembre 1983

PERTINI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1983
Registro n. 16 *Esteri, foglio n.* 256

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 ottobre 1983.

Abilitazione del credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Sezione autonoma opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge sopra citata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti ed enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda, in data 10 giugno 1983, con la quale la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1978, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera, concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso il credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività della sezione autonoma in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1983

Il Ministro: GORIA

(6597)

DECRETO 18 novembre 1983.

Finanziamento per il quarto trimestre 1983 delle spese di parte corrente del Fondo sanitario nazionale.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il primo comma dell'art. 51 della legge stessa, che prevede l'istituzione di un « Fondo sanitario nazionale » il cui importo viene stanziato, per la parte corrente, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per la parte in conto capitale, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il primo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, il quale dispone che dal 1° gennaio 1980, le assegnazioni trimestrali alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano sono da effettuarsi con decreti dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, per la parte di rispettiva competenza;

Visto il secondo comma dell'art. 51 della citata legge n. 833, il quale stabilisce che le somme di cui al Fondo sanitario nazionale vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) fra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministero della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di standards, distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale;

Vista la legge 15 ottobre 1983, n. 562, con cui lo stanziamento del cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio 1983, è stato assestato in L. 31.000.000.000.000 sia in termini di competenza che di cassa ed in L. 2.407.266.571.000 in conto residui di cui L. 251.874.717.000 afferenti l'esercizio 1981 e lire 2.155.391.853.000 relativi all'esercizio 1982;

Visti i propri decreti numeri 103181, 108209, 112169, 126816, 134870, 137703, 146045, 146097, 158322 e 159567, rispettivamente, del 17 gennaio, 10 febbraio, 12 febbraio, 12 aprile, 19 maggio, 3 giugno, 7 luglio, 20 luglio, 21 settembre e 11 ottobre 1983, registrati alla Corte dei conti, con i quali è stato impegnato l'importo complessivo di L. 21.228.008.000.000, per il finanziamento 1983 del Servizio sanitario nazionale, di lire 2.500.000.000.000, per l'integrazione della gestione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1982, ed erogato, l'importo complessivo di L. 23.544.078.603.450 di cui L. 19.311.825.000.000 per le necessità di cassa del 1°, 2° e 3° trimestre 1983, L. 2.100.000.000.000 per le necessità della gestione sanitaria 1982, L. 2.699.886.000 a fronte dei residui 1981 e L. 2.129.553.717.450 a fronte dei residui 1982;

Considerato che sul citato cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero sussiste un residuo stanziamento 1983 di L. 7.271.992.000.000 in termini di competenza e di L. 7.455.921.396.550 in termini di cassa, nonché l'importo di L. 275.012.967.000 in conto residui di cui L. 249.174.831.000 della gestione 1981 e lire 25.838.136.000 relativi alla gestione 1982;

Visto che il CIPE nella seduta del 23 settembre 1983, su proposta del Ministro della sanità del 17 agosto 1983, sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 27 luglio 1983, ha deliberato l'assegnazione di lire 15 miliardi per le necessità finanziarie del 1° semestre 1983 degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto che il CIPE nella seduta del 19 ottobre 1983, su proposta del Ministro della sanità del 17 agosto 1983, sentito il Consiglio sanitario nazionale in data 27 luglio 1983, ha deliberato l'assegnazione di lire 16.500.000.000 a favore della regione Emilia-Romagna, finalizzata alle necessità degli istituti ortopedici Rizzoli per il risanamento delle officine ortopediche Rizzoli, da erogarsi, quanto a L. 3.085.000.000 con onere a carico delle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1981, L. 4.915.000.000 con onere a carico delle residue disponibilità 1982 e L. 8.500.000.000 con una successiva delibera autorizzativa;

Visto il CIPE, nella stessa seduta del 19 ottobre 1983, su proposta del Ministro della sanità dell'8 ottobre 1983, sentito il Consiglio sanitario nazionale in data 27 settembre 1983, ha deliberato, tra l'altro, l'assegnazione delle quote del 4° trimestre 1983 all'Associazione italiana della Croce rossa di L. 8.086.000.000, sia in termini di competenza che di cassa, nonché quelle a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano di L. 6.870.250.000.000 in termini di competenza e di L. 4.913.375.565.550 in termini di cassa;

Visto che nella più volte citata seduta del 19 ottobre 1983 il CIPE ha deliberato l'erogazione a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dell'importo complessivo di L. 1.323.183.000.000 a saldo delle erogazioni di cassa relative al 1°, 2° e 3° trimestre 1983;

Visto, altresì, che il CIPE nella stessa seduta, sulla base delle proposte del Ministro della sanità del 17 ottobre 1983, sentito il Consiglio sanitario nazionale in data 11 ottobre 1983, ha deliberato a favore delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'assegnazione ed erogazione di L. 400.000.000.000 dell'integrazione del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1982, l'erogazione dei residui 1981 di lire 245.239.831.000, nonché la assegnazione ed erogazione dei residui 1982 per L. 5.823.350.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto che con la citata delibera del 19 ottobre 1983, il CIPE ha deliberato a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano anche l'assegnazione degli importi di L. 45.000.000.000 e di lire 285.000.000.000, precedentemente accantonati in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1983, unitamente allo svincolo di destinazione dell'importo complessivo di L. 593.000.000.000, già assegnato da questo Ministero con il citato decreto ministeriale 7 luglio 1983, n. 146045, nonché l'erogazione dei citati importi, ammontanti a complessive lire 923.000.000.000, nei limiti delle residue disponibilità di cassa del cap. 5941;

Vista la proposta del Ministero della sanità del 25 ottobre 1983, sottoposta al parere del Consiglio sanitario nazionale del 28 ottobre 1983, diretta ad assegnare ed erogare l'importo di 15 miliardi a favore degli istituti zooprofilattici sperimentali per le necessità finanziarie del 2° semestre 1983;

Ravvisata, la necessità di disporre, nelle more dei provvedimenti propedeutici di assegnazione e di eroga-

zione, l'accantonamento dell'importo di lire 15 miliardi in termini di competenza e di cassa per la citata necessità finanziaria del 2° semestre 1983 degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il telegramma del Ministero della sanità numero 500.4/I.C.S./AG5/3164, prot. 40238 del 5 ottobre 1983 con cui viene ribadita l'impossibilità di disporre l'erogazione della residua somma di lire 850 milioni deliberata dal CIPE nella seduta del 13 maggio 1982, a favore degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto privato con oneri a carico dei residui del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1981;

Visto l'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene sancito che i residui delle spese correnti non pagati entro il 2° esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi;

Vista la legge 31 marzo 1980, n. 126, modificata dalla legge 13 agosto 1980, n. 463, recante indirizzo alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di provvidenze in favore degli hanseniani e loro familiari, con la quale è stato disposto, tra l'altro, che gli oneri derivanti dall'erogazione dei trattamenti economici a favore degli stessi soggetti, valutati nell'importo annuo di L. 4.375.000.000 fanno carico allo stanziamento iscritto al cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero denominato « Fondo sanitario nazionale »;

Ravvisata la necessità di impegnare per il corrente esercizio 1983 l'anzidetto importo di L. 4.375.000.000 nell'attesa che il Ministro della sanità formuli al CIPE la relativa proposta di ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Preso atto che sono pervenuti i rendiconti del secondo trimestre 1983 dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente con note n. 2037/134 del 18 agosto 1983, n. 5781 del 26 agosto 1983, numero 17431 del 19 settembre 1983, n. 29306 del 15 settembre 1983, n. 17065 dell'11 ottobre 1983, n. 74745 del 3 ottobre 1983, n. 12212 del 31 agosto 1983, n. 25323 del 19 settembre 1983, n. 11345 del 9 settembre 1983, n. 8577 del 3 ottobre 1983, n. 36153 del 27 ottobre 1983, n. 12242 del 2 settembre 1983, n. 7036 del 31 agosto 1983, n. 14251 del 14 ottobre 1983, n. 25629 del 12 settembre 1983, n. 2758 del 22 settembre 1983, n. 17052 del 14 ottobre 1983, n. 5024 del 30 settembre 1983, n. 3618 del 19 agosto 1983 e n. 9096 del 24 agosto 1983;

Preso atto che non risulta pervenuto il rendiconto del 2° trimestre 1983 della regione Sicilia;

Visto il quarto comma dell'art. 51 della legge 13 dicembre 1978, n. 833, modificato ed integrato dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526, con cui viene disposto che, in caso di mancato o ritardato invio ai Ministeri della sanità e del tesoro, da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, del rendiconto trimestrale di cui al terzo comma dell'art. 50 della stessa legge n. 833/78, la quota di propria spettanza, deliberata dal CIPE, viene trasferita alle medesime in misura uguale alla corrispondente quota dello esercizio precedente;

Ravvisata la necessità di erogare anche alla regione Sicilia la quota deliberata dal CIPE per il 4° trimestre 1983, atteso che l'anzidetta quota risulta inferiore alla corrispondente assegnazione del 4° trimestre del precedente esercizio 1982;

Ravvisata la necessità di svincolare la somma di lire 593 miliardi precedentemente assegnata con il decreto ministeriale 7 luglio 1983, n. 146045 e di riassegnarla come deliberata dal CIPE nella seduta del 19 ottobre 1983;

Ritenuto necessario assumere nei confronti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano l'impegno dell'importo di L. 7.223.750.000.000, determinato dalla somma delle colonne 2, 5, 10 e 11 dello allegato prospetto, facente parte integrante del presente provvedimento, nonché ad erogare dette assegnazioni nei limiti dell'importo complessivo di L. 7.173.772.215.550, determinato dalla somma delle colonne 3, 5, 8, 13 e 17 del citato prospetto;

Ravvisata la necessità, altresì, di assegnare ed erogare a favore delle regioni e della provincia autonoma di Bolzano la residua disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1981 di L. 248.324.831.000, comprensiva dell'importo di L. 3.085.000.000, assegnato alla regione Emilia-Romagna, finalizzato alle necessità degli istituti ortopedici Rizzoli per il risanamento delle officine ortopediche Rizzoli;

Ritenuto necessario, tra l'altro, assegnare ed erogare in conto residui 1982 a favore della regione Emilia-Romagna l'importo di L. 4.915.000.000, finalizzato alla predetta necessità degli istituti ortopedici Rizzoli ed a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa la somma di L. 5.823.350.000;

Ravvisata, infine, la necessità di assegnare ed erogare la quota del 4° trimestre 1983 di L. 8.086.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa, nonché di assumere l'impegno della residua disponibilità di competenza del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, ammontante a L. 35.781.000.000, comprensiva dell'importo di L. 15.000.000.000 di cui alla proposta del Ministero della sanità del 25 ottobre 1983, accantonato prudenzialmente, per le necessità del 2° semestre 1983 degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'allegato prospetto costituito da diciotto colonne, che forma parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

La quota del 4° trimestre del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1983, ammontante complessivamente a L. 6.878.750.000.000 in termini di competenza — comprensiva dell'importo di L. 8.500.000.000, finalizzato per le necessità degli istituti ortopedici Rizzoli, assegnato alla regione Emilia-Romagna — e di lire 4.913.372.565.550 in termini di cassa, viene assegnato ed erogato nella misura indicata accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, rispettivamente, nelle colonne numeri 2 e 3 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1.

E' altresì, assegnato ed erogato l'importo di lire 8.086.000.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa.

Art. 3.

La quota del 1° semestre del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1983 per il finanziamento della gestione sanitaria degli istituti zooprofilattici sperimentali, ammontante all'importo complessivo di lire 15.000.000.000, è assegnata ed erogata nella misura indicata accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nella colonna n. 5 del citato prospetto di cui all'art. 1.

Art. 4.

Per le quote del primo, secondo e terzo trimestre del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1983, già assegnata in complessive L. 20.610.750.000.000 ed erogate in complessive L. 19.287.567.000.000, viene erogato l'importo complessivo di L. 1.323.183.000.000 nella misura indicata accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nella colonna n. 8 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1.

Art. 5.

Fermo restando l'impegno assunto per complessive L. 593.000.000.000 con l'art. 10 del decreto ministeriale 7 luglio 1983, n. 146045, registrato alla Corte dei conti, sono dichiarati nulli i vincoli e le assegnazioni disposte con gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dello stesso decreto ministeriale 7 luglio 1983, n. 146045.

Il predetto importo di L. 593.000.000.000 viene riassegnato nella misura indicata accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nella colonna n. 9 del prospetto di cui al precedente art. 1.

Art. 6.

Le quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1983 precedentemente accantonate, ammontanti a L. 45.000.000.000 e a L. 285.000.000.000, sono assegnate nella misura indicata accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, rispettivamente nelle colonne numeri 10 e 11 del prospetto di cui all'art. 1.

Art. 7.

Per le necessità di cassa 1983 di cui ai precedenti articoli 5 e 6, ammontanti all'importo complessivo di lire 923.000.000.000, viene erogato a favore delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano il ridotto importo di L. 522.216.650.000 ripartito fra le stesse come risulta nella colonna n. 13 del prospetto di cui allo art. 1.

Art. 8.

La quota integrativa del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1981 di L. 248.324.831.000 comprensivo dell'importo di L. 3.085.000.000 assegnato alla regione Emilia-Romagna, finalizzato per le necessità degli istituti ortopedici Rizzoli, viene assegnato ed erogato nella misura indicata accanto a ciascuna regione, e della provincia autonoma di Bolzano, nella colonna n. 15 del prospetto approvato dal precedente art. 1.

Art. 9.

La quota integrativa del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1982 di L. 400.000.000.000 viene assegnato ed erogato nella misura indicata accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nella colonna n. 17 dell'allegato prospetto.

Con le residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1982 (cap. 5941/R), viene assegnato ed erogato a favore della regione Emilia-Romagna l'importo di L. 4.915.000.000 finalizzato alle necessità finanziarie degli istituti ortopedici Rizzoli, nonché l'importo di L. 5.823.350.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa, come appaiono evidenziati nella colonna n. 16 dell'allegato prospetto di cui allo art. 1.

Art. 10.

Per i motivi indicati nelle premesse, per consentire l'erogazione delle provvidenze a favore degli hanseniani di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 126, modificata dalla legge 13 agosto 1980, n. 463, viene assunto l'impegno di L. 4.375.000.000 a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1983.

E' assunto l'impegno, a carico del citato cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1983, per l'importo complessivo di L. 7.231.836.000.000, ai sensi dei precedenti articoli 2, 3 e 6.

Inoltre, per le motivazioni di cui alle premesse, a carico del cap. 5941, iscritto nello stato di previsione di questo Ministero per l'anno 1983, viene assunto lo impegno delle residue disponibilità di competenza di L. 35.781.000.000.

Art. 11.

E' autorizzato il versamento di L. 7.173.772.215.550 nella misura complessiva riportata accanto a ciascuna regione, nonché provincia autonoma di Trento e di Bolzano, nella colonna n. 18 dell'allegato prospetto approvato dal precedente art. 1, che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1983.

E' autorizzato altresì, il versamento di L. 248.324.831.000, comprensivo dell'importo di L. 3.085.000.000 finalizzato agli istituti ortopedici Rizzoli, nella misura indicata accanto alle regioni, nonché province autonome di Trento e di Bolzano, nella colonna n. 15 dell'allegato prospetto di cui all'art. 1, che graverà sul cap. 5941/R dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1983.

E' autorizzata, infine, l'erogazione dell'importo di L. 4.915.000.000, finalizzato alle necessità finanziarie degli istituti ortopedici Rizzoli, a favore della regione Emilia-Romagna, nonché quella di L. 5.823.350.000 a favore dell'Associazione italiana della Croce rossa per le necessità finanziarie della gestione 1982 che graveranno entrambe sul cap. 5941/R dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1983, nonché l'erogazione dell'importo di L. 8.086.000.000 a favore della citata Associazione italiana della Croce rossa che graverà sul cap. 5941 dello stato di previsione di questo Ministero per l'anno finanziario 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1983

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1983
Registro n. 48 Tesoro, foglio n. 232

Regioni e province autonome	Assegnazioni IV trim. 1982 Col. 4+5+6 D.M. 3-11-1982	IV trimestre 1983 - Delibera C.I.P.E. 19-10-1983		
		Competenza art. 2	Cassa art. 2	Somme rimaste da pagare
	Col. 1	Col. 2	Col. 3	Col. 4
Piemonte	419.230.404.000	501.889.000.000	358.934.194.000	142.954.806.000
Valle d'Aosta .	9.798.823.000	11.776.000.000	8.421.801.000	3.354.199.000
Lombardia .	856.444.750.000	1.024.758.000.000	732.872.580.000	291.885.420.000
Prov. aut. Bolzano	44.016.623.500	52.869.000.000	37.810.137.000	15.058.863.000
Prov. aut. Trento	54.310.079.500	63.378.000.000	45.325.822.000	18.052.178.000
Veneto	470.125.640.000	554.208.000.000	396.350.989.000	157.857.011.000
Friuli-Venezia Giulia .	147.615.457.000	172.490.000.000	123.359.067.000	49.130.933.000
Liguria	212.542.678.000	248.576.000.000	177.773.225.000	70.802.775.000
Emilia-Romagna	443.313.707.000	521.640.000.000	373.059.447.000	148.580.553.000
Ist. Ort. Rizzoli .	—	8.500.000.000		8.500.000.000
		530.140.000.000		157.080.553.000
Toscana .	395.542.022.000	465.897.000.000	333.193.921.000	132.703.079.000
Umbria	85.681.371.000	101.063.000.000	72.276.871.000	28.786.129.000
Marche	155.426.491.000	182.540.000.000	130.546.491.000	51.993.509.000
Lazio	583.574.398.000	683.118.000.000	488.543.101.000	194.574.899.000
Abruzzo .	124.092.009.000	146.396.000.000	104.697.513.000	41.698.487.000
Molise	26.607.855.000	32.467.000.000	23.219.310.000	9.247.690.000
Campania	550.238.992.000	654.585.000.000	468.137.256.000	186.447.744.000
Puglia .	382.416.766.000	455.444.000.000	325.718.286.000	129.725.714.000
Basilicata	52.270.207.000	63.272.000.000	45.250.014.000	18.021.986.000
Calabria .	189.096.225.000	227.034.000.000	162.367.108.000	64.666.892.000
Sicilia .	438.216.759.000	528.191.000.000	377.744.502.550	150.446.497.450
Sardegna	149.640.898.000	178.659.000.000	127.770.930.000	50.888.070.000
Totale . .	5.790.202.155.000	6.878.750.000.000	4.913.372.565.550	1.965.377.434.450
C.R.I. .	8.086.000.000	8.086.000.000	8.086.000.000	—

Regioni e province autonome	Istituti zooprofilatt. Del. C.I.P.E. 23-9-1983 Assegn. Erog. I sem./83 art. 3	Determinazione saldo di cassa del 1°, 2°, 3° trimestre 1983		
		Totale Assegnazioni disposte	Totale Erogazioni disposte	Totale Saldo cassa art. 4
	Col. 5	Col. 6	Col. 7	Col. 8
Piemonte	1.005.255.000	1.505.667.000.000	1.409.005.000.000	96.662.000.000
Valle d'Aosta .	167.542.000	35.328.000.000	33.059.000.000	2.269.000.000
Lombardia .	1.875.308.000	3.074.274.000.000	2.876.909.000.000	197.365.000.000
Prov. aut. Bolzano	202.114.000	158.607.000.000	148.424.000.000	10.183.000.000
Prov. aut. Trento	202.114.000	190.134.000.000	177.929.000.000	12.205.000.000
Veneto	1.414.804.000	1.662.624.000.000	1.555.886.000.000	106.738.000.000
Friuli-Venezia Giulia .	606.344.000	517.470.000.000	484.250.000.000	33.220.000.000
Liguria	502.627.000	745.728.000.000	697.852.000.000	47.876.000.000
Emilia-Romagna	1.667.018.000	1.564.920.000.000	1.464.455.000.000	100.465.000.000
Ist. Ort. Rizzoli .		—	—	—
Toscana .	819.964.000	1.397.691.000.000	1.307.961.000.000	89.730.000.000
Umbria	425.589.000	303.189.000.000	283.725.000.000	19.464.000.000
Marche	850.924.000	547.620.000.000	512.464.000.000	35.156.000.000
Lazio	480.288.000	2.049.354.000.000	1.917.787.000.000	131.567.000.000
Abruzzo .	702.012.000	439.188.000.000	410.993.000.000	28.195.000.000
Molise	351.114.000	97.401.000.000	91.148.000.000	6.253.000.000
Campania	563.117.000	1.963.755.000.000	1.837.685.000.000	126.070.000.000
Puglia .	519.209.000	1.366.332.000.000	1.278.615.000.000	87.717.000.000
Basilicata	207.771.000	189.816.000.000	177.630.000.000	12.186.000.000
Calabria .	337.870.000	681.102.000.000	637.376.000.000	43.726.000.000
Sicilia .	1.132.906.000	1.584.573.000.000	1.482.846.000.000	101.727.000.000
Sardegna	894.110.000	535.977.000.000	501.568.000.000	34.409.000.000
Totale .	15.000.000.000	20.610.750.000.000	19.287.567.000.000	1.323.183.000.000
C.R.I. .				

Regioni e province autonome	Assegnazioni integrative annue deliberate dal C.I.P.E. nella seduta del 19-10-1983					
	Svincolo assegnazioni D.M. 7-7-1983, n. 146045, art. 5	Ex quota accantonata per maggiori oneri contrattuali, art. 6	Ex quota accantonata per attivazione nuovi presidi sanitari, art. 6	Totale Assegnazioni art. 7	Erogazioni proporzionali di cassa, art. 7	Somme rimaste da erogare
	Col. 9	Col. 10	Col. 11	Col. 12	Col. 13	Col. 14
Piemonte .	46.844.000.000	3.555.000.000	20.863.955.000	71.262.955.000	40.319.287.000	30.943.668.000
Valle d'Aosta .	1.186.000.000	90.000.000	477.692.000	1.753.692.000	992.207.000	761.485.000
Lombardia	93.808.000.000	7.119.000.000	42.699.456.000	143.626.456.000	81.261.240.000	62.365.216.000
Prov. aut. Bolzano .	4.527.000.000	344.000.000	2.145.528.000	7.016.528.000	3.969.824.000	3.046.704.000
Prov. aut. Trento	4.653.000.000	353.000.000	2.620.007.000	7.626.007.000	4.314.656.000	3.311.351.000
Veneto .	45.434.000.000	3.448.000.000	23.010.860.000	71.892.860.000	40.675.676.000	31.217.184.000
Friuli-Venezia Giulia .	12.959.000.000	983.000.000	7.144.795.000	21.086.795.000	11.930.526.000	9.156.269.000
Liguria .	18.943.000.000	1.437.000.000	10.383.802.000	30.763.802.000	17.405.601.000	13.358.201.000
Emilia-Romagna .	41.517.000.000	3.150.000.000	21.359.185.000	66.026.185.000	37.356.417.000	28.669.768.000
Ist. Ort. Rizzoli .	—	—	—	—	—	—
Toscana	37.630.000.000	2.856.000.000	19.228.611.000	59.714.611.000	33.785.443.000	25.929.168.000
Umbria	8.477.000.000	643.000.000	4.176.108.000	13.296.108.000	7.522.697.000	5.773.411.000
Marche .	14.861.000.000	1.128.000.000	7.560.696.000	23.549.696.000	13.323.991.000	10.225.705.000
Lazio	52.411.000.000	3.977.000.000	28.443.828.000	84.831.828.000	47.996.309.000	36.835.519.000
Abruzzo	12.813.000.000	972.000.000	6.065.263.000	19.850.263.000	11.230.919.000	8.619.344.000
Molise .	3.424.000.000	260.000.000	1.339.665.000	5.023.665.000	2.842.299.000	2.181.366.000
Campania	57.058.000.000	4.330.000.000	27.208.558.000	88.596.558.000	50.126.325.000	38.470.233.000
Puglia .	40.623.000.000	3.083.000.000	18.930.914.000	62.636.914.000	35.438.829.000	27.198.085.000
Basilicata	6.365.000.000	483.000.000	2.605.861.000	9.453.861.000	5.348.823.000	4.105.038.000
Calabria	21.429.000.000	1.626.000.000	9.399.676.000	32.454.676.000	18.362.267.000	14.092.409.000
Sicilia	51.306.000.000	3.893.000.000	21.954.367.000	77.153.367.000	43.651.975.000	33.501.392.000
Sardegna .	16.732.000.000	1.270.000.000	7.381.173.000	25.383.173.000	14.361.339.000	11.021.834.000
Totale .	593.000.000.000	45.000.000.000	285.000.000.000	923.000.000.000	522.216.650.000	400.783.350.000
C.R.I.	—	—	—	—	—	—

Regioni e province autonome	Residui - Capitolo 5941 F.S.N./81 Col. 15	Residui - Capitolo 5941 F.S.N./82 Col. 16	Integrazione F.S.N./1982 Cap. 5941 Col. 17	Totale erogazioni Cap. 5941 Col. 3+5+8+13+17 Col. 18
Piemonte	18.666.310.000	—	28.968.000.000	525.888.736.000
Valle d'Aosta .	—	—	652.000.000	12.502.550.000
Lombardia .	38.695.386.000	—	59.508.000.000	1.072.882.128.000
Prov. aut. Bolzano	2.001.455.000	—	3.008.000.000	55.173.075.000
Prov. aut. Trento	—	—	3.748.000.000	65.795.592.000
Veneto	21.282.532.000	—	32.524.000.000	577.703.469.000
Friuli-Venezia Giulia .	7.016.336.000	—	10.208.000.000	179.323.937.000
Liguria	9.359.237.000	—	14.816.000.000	258.373.453.000
Emilia-Romagna	19.784.226.000	—	30.248.000.000	542.795.882.000
Ist. Ort. Rizzoli .	3.085.000.000	4.915.000.000	—	—
	22.869.226.000			
Toscana .	18.122.255.000	—	27.204.000.000	484.805.328.000
Umbria	3.731.987.000	—	5.880.000.000	105.569.157.000
Marche	6.634.168.000	—	10.692.000.000	190.569.406.000
Lazio	26.462.404.000	—	40.552.000.000	709.138.698.000
Abruzzo .	—	—	8.492.000.000	153.317.444.000
Molise	—	—	1.820.000.000	34.485.723.000
Campania	22.440.222.000	—	38.136.000.000	683.032.698.000
Puglia .	16.833.027.000	—	26.452.000.000	475.845.324.000
Basilicata	—	—	3.568.000.000	66.560.608.000
Calabria .	8.113.301.000	—	13.016.000.000	237.809.245.000
Sicilia .	18.811.334.000	—	30.280.000.000	554.536.383.550
Sardegna	7.285.651.000	—	10.228.000.000	187.663.379.000
Totale .	248.324.831.000	4.915.000.000	400.000.000.000	7.173.772.215.550
C.R.I.	—	5.823.350.000		8.086.000.000

(6596)

DECRETO 28 novembre 1983.

Conferma della competenza territoriale dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano nelle regioni Umbria e Marche, sia per il credito fondiario sia per il credito edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1946, n. 376, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 ed, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano;

Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

E' confermata la competenza territoriale dell'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano nelle regioni Umbria e Marche, sia per il credito fondiario sia per il credito edilizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1983

Il Ministro: GORIA

(6598)

DECRETO 28 novembre 1983.

Estensione della competenza territoriale del credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde alle province di Bari, Sassari, Napoli, Padova, Genova, Torino e Verona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1946, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 ed, in particolare, l'art. 1 di detto decreto;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

Ritenuta l'urgenza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

La competenza territoriale del credito fondiario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde è estesa alle province di Bari, Sassari, Napoli, Padova, Genova, Torino e Verona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1983

Il Ministro: GORIA

(6599)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 9 novembre 1983.

Recepimento della XLII direttiva della commissione C.E.E. e modificazione all'allegato al decreto 10 dicembre 1982 recante norme in materia di additivi per mangimi.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto 3 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174/73, recante norme in materia di additivi per mangimi;

Visto il decreto 10 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1983, con il quale si è ritenuto conveniente, per certezza di riscontro, di unire in un unico allegato tutti gli additivi consentiti nell'alimentazione animale, modificato ed integrato col decreto 5 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59/83;

Vista la quarantaduesima direttiva della commissione C.E.E. n. 83/266/CEE del 16 maggio 1983, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » C.E.E. n. L/147 del 6 giugno 1983, con la quale gli allegati I e II della direttiva base sugli additivi n. 70/524/CEE del 23 novembre 1970, e successive modificazioni, sono stati modificati, tra l'altro, sia con l'autorizzare in tutta la Comunità economica europea i coccidiostatici « Metilclorpindolo/Metilbenzoquato » e « Arprinocid », finora ammessi su scala nazionale, e sia con l'autorizzare provvisoriamente nuove utilizzazioni del colorante « Cantaxantina », perché sperimentato con successo in alcuni Stati membri;

Visto che occorre correggere un errore materiale risultante alla parte VII, agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti, dopo la voce « Lignosulfonati » della soprarichiamata lista positiva degli additivi consentiti nell'alimentazione animale;

Sentita la commissione tecnica, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 6, sub *u*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato al decreto 10 dicembre 1982, citato nelle premesse, è così modificato:

1) alla parte I, principi attivi, gruppo *D*), coccidiostatici e altre sostanze medicamentose, la voce Metilclorpindolo/Metilbenzoquato è sostituita dalle seguenti:

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
Metilclorpindolo/Metilbenzoquato (espressi come sostanze pure nel rapporto di 100: 8,35)	*a)* 3,5-dicloro-2,6-dimetil-4-piridinolo *b)* 7-benzillosi-6-n-butil-3-metossicarbonil-4-chinolone	Polli da ingrasso	—	110	220.000	550	550	110	La somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione	
		Pollastre destinate alla produzione di uova	16 settimane	110	220.000	550	550	110		
Arprinocid	$C_{12}H_9N_5Cl\ F$	Polli da ingrasso	—	60	120.000	300	300	60	La somministrazione deve essere sospesa 5 giorni prima della macellazione	
		Pollastre destinate alla produzione di uova	16 settimane	60	120.000	300	300	60		

2) alla parte V, coloranti e pigmentanti, gruppo *A)*, carotenoidi e xantofille, alla voce Cantaxantina è aggiunta la seguente specie animale

Additivi	Denominazione chimica descrizione	Specie animale	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo				Altre disposizioni	Impiego consentito fino al
				Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg	Negli integratori (premiscele) destinati ai fabbricanti di mangimi integrati riconosciuti ppm = mg/kg	Negli integratori destinati agli allevatori ppm = mg/kg	Nei nuclei (mangimi complementari) e nei mangimi semplici integrati ppm = mg/kg	Nei mangimi composti integrati (mangimi completi) ppm = mg/kg		
—	—	Salmoni, trote	—	—	—	—	—	200	—	30-11-1985

3) alla parte VII, agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti, dopo la voce Lignosulfonati, dalle tre voci immediatamente seguenti sono depennate rispettivamente le lettere *a*), *b*) e *c*).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 novembre 1983

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(6593)

DECRETO 19 novembre 1983.

Modificazioni al decreto 9 maggio 1969, e successive modificazioni, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi e modificazioni al decreto 14 giugno 1982, recante l'elenco delle associazioni fra i principi attivi e additivi ammessi nella preparazione degli integratori medicati per mangimi, destinati alla chemioprofilassi, nonché loro modalità d'impiego.

IL MINISTRO DELLA SANITA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1962, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 127 del 21 maggio 1969, recante l'elenco dei principi attivi ammessi nella preparazione di integratori medicati per mangimi destinati alla chemioprofilassi, modificato con i decreti sottoelencati:

25 febbraio 1970, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 69/1970;

2 febbraio 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39/1971;

16 febbraio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67/1972;

3 luglio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174/1973;

10 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247/1974;

6 agosto 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214/1975;

1° settembre 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286/1978;

28 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246/1979;

3 aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136/1980;

8 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283/1980;

6 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75/1981;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 giugno 1982, recante l'elenco delle associazioni fra i princìpi attivi e additivi ammessi nelle preparazioni degli integratori medicati per mangimi destinati alla chemioprofilassi, nonché loro modalità di impiego;

Ritenuto necessario depennare la voce Arprinocid sia dall'elenco allegato al citato decreto 9 maggio 1969, che dall'elenco allegato al soprarichiamato decreto 14 giugno 1982, perché il principio attivo in questione risulta inserito nell'elenco degli additivi ammessi nell'alimentazione degli animali, allegato al decreto 10 dicembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 28 febbraio 1983, modificato con decreto 5 febbraio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 2 marzo 1983, e con decreto 9 novembre 1983 in corso di pubblicazione, a seguito dell'adozione, da parte della commissione delle Comunità europee, della quarantaduesima direttiva, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali, n. 83/266/CEE del 16 maggio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 147 del 6 giugno 1983;

Sentita la commissione tecnica, prevista dall'art. 9 della citata legge 15 febbraio 1963, n. 281, la quale ha espresso parere favorevole;

Atteso che è necessario revocare esplicitamente tutti i decreti di registrazione e dichiarare decadute tutte le domande di registrazione di integratori medicati per la chemioprofilassi contenenti il principio attivo denominato Arprinocid;

Visto l'art. 6, sub *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente le funzioni amministrative riservate allo Stato in materia sanitaria;

Decreta:

Art. 1.

La voce Arprinocid è depennata dal gruppo I, coccidiostatici, dell'elenco allegato al decreto 9 maggio 1969, citato nelle premesse.

Art. 2.

La voce Arprinocid è depennata dal gruppo *A*), associazioni consentite tra principi attivi per la chemioprofilassi ed additivi, dell'elenco allegato al decreto 14 giugno 1982, citato nelle premesse.

Art. 3.

Col presente decreto sono esplicitamente revocati tutti i decreti di registrazione, e sono dichiarate decadute tutte le domande di registrazione, degli integratori medicati per la chemioprofilassi contenenti l'Arprinocid.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1983

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

(6594)

DECRETO 28 novembre 1983.

Quantità di sostanze stupefacenti e psicotrope che possono essere fabbricate e messe in vendita in Italia ed all'estero nell'anno 1984.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Accertato che le ditte sottoelencate sono state autorizzate a fabbricare ed approntare per la vendita sostanze stupefacenti e psicotrope soggette alle disposizioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Viste le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope;

Viste le valutazioni del fabbisogno nazionale di sostanze stupefacenti e psicotrope per l'anno 1984;

Visto l'art. 31 della succitata legge;

Decreta:

1) La ditta SIFAC - Società italiana fabbricazione alcaloidi e prodotti chimici, via Robbio, 29, Confienza (Pavia), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1984 per il consumo nazionale:

Codeina base	kg	350
Diidrocodeina base	»	150
Etilmorfina base	»	25
Morfina base	»	30
Ossicodone base	»	1
Idrocodone base	»	1
Idromorfone base	»	1
Ossimorfone base	»	1
Tebacone base	»	1
Buprenorfina base	kg	0,100

Tebaina, nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione,

e per l'esportazione:

Codeina base	kg	500
Diidrocodeina base	»	200
Etilmorfina base	»	50
Ossicodone base	»	1
Idrocodone base	»	1

2) La ditta Salars, via S. Francesco n. 5, Como-Camerlata, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1984 per il consumo nazionale:

Codeina base	kg	350
Diidrocodeina base	»	50
Etilmorfina base	»	25
Folcodina base	»	1
Morfina base	»	30
Idrocodone base	»	1
Idromorfone base	»	1
Ossicodone base	»	1
Ossimorfone base	»	1
Tebacone base	»	1
Buprenorfina base	»	0,100

Tebaina, nelle quantità contenute nell'oppio posto in lavorazione,

e per l'esportazione:

Codeina base	kg	500
Diidrocodeina base	»	100
Etilmorfina base	»	50
Folcodina base	»	40
Morfina base	»	50
Idrocodone base	»	5
Idromorfone base	»	1
Ossicodone base	»	3
Ossimorfone base	»	1
Tebacone base	»	1
Buprenorfina base	»	0,500

3) La ditta Laboratori MAG, Garbagnate Milanese (Milano), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1984 per il consumo nazionale:

Amfepramone base	kg	1000
Fendimetrazina bitartrato	»	2000
Pentazocina base	»	50

e per l'esportazione:

Amfepramone base	kg	3000
Fendimetrazina bitartrato	»	3000
Fendimetrazina pamoato	»	1000
Pentazicina base	»	50

4) La ditta Fabbrica italiana sintetici S.p.a., via Milano n. 26, Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1984 per il consumo nazionale:

Pentazocina base	kg	150

e per l'esportazione:

Pentazocina base kg 1500

5) La ditta Gruppo Lepetit S.p.a., Garessio (Cuneo), è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1984 per il consumo nazionale:

Destropropossifene base kg 8000

e per l'esportazione:

Destropropossifene base kg 15.000

6) La ditta Seci-Farma S.p.a., via G.B. Grassi n. 97, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1984 per il consumo nazionale:

Destroprossifene base kg 1000

e per l'esportazione:

Destroprossifene base kg 8000

7) La ditta Tosi, via Breme n. 26, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1984 per il consumo nazionale:

Metadone cloridrato kg 10

8) La ditta ICM, via D'Ovidio n. 1, Milano, è autorizzata a fabbricare e mettere in vendita nel corso dell'anno 1984 per l'esportazione:

Destropropossifene base kg 100

Le presenti autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio al 31 dicembre 1984.

Roma, addì 28 novembre 1983

p. *Il Ministro*: POGGIOLINI

(6595)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 dicembre 1983.

Variazioni all'elenco dei comuni che hanno istituito la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati relativo all'anno 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 19, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131;

Visto l'art. 25, commi tredicesimo e quindicesimo, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638;

Visto il proprio decreto del 24 ottobre 1983 ed annesso elenco, concernente la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati relativo all'anno 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 24 ottobre 1983;

Considerato che occorre provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle variazioni al predetto elenco conseguenti alle disposizioni di cui al menzionato art. 25;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica delle variazioni all'elenco citato in premessa, indicate nell'allegato al presente decreto.

Roma, addì 9 dicembre 1983

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATO

Variazioni all'elenco, concernente la sovrimposta comunale sul reddito dei fabbricati relativo all'anno 1983, *pubblicato nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n.* 292 *del* 24 *ottobre* 1983.

1) Le annotazioni (A) od (Y) riguardanti i sottoindicati comuni devono intendersi non apposte. Pertanto, le deliberazioni istitutive della sovrimposta risultano regolarmente adottate dai comuni stessi o fatte pervenire dai medesimi all'intendenza di finanza nei termini prescritti.

I comuni in discorso sono i seguenti:

PROVINCIA DI AGRIGENTO

Santa Elisabetta
Siculiana

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Montelparo

PROVINCIA DI AVELLINO

Petruro Irpino

PROVINCIA DI CAGLIARI

Carbonia

PROVINCIA DI CASERTA

San Prisco

PROVINCIA DI CATANZARO

Botricello
Francavilla Angitola
Santa Caterina dello Jonio

PROVINCIA DI COMO

Novedrate

PROVINCIA DI COSENZA

Belsito
Morano Calabro
San Giorgio Albanese

PROVINCIA DI CREMONA

Corte de' Cortesi con Cignone
Scandolara Ripa d'Oglio

PROVINCIA DI ENNA

Barrafranca

PROVINCIA DI FROSINONE

Posta Fibreno
Roccasecca
Vallemaio

PROVINCIA DI L'AQUILA

Civitella Alfedena

PROVINCIA DI LECCE

Copertino

PROVINCIA DI MACERATA

Muccia

PROVINCIA DI MESSINA

Roccella Valdemone

PROVINCIA DI MILANO

Sordio

PROVINCIA DI NUORO

Gairo

PROVINCIA DI ORISTANO

Boroneddu
Ollastra Simaxis
Tadasuni

PROVINCIA DI PALERMO

Cinisi
Ficarazzi

PROVINCIA DI PORDENONE

Pinzano al Tagliamento

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Cinquefrondi
Feroleto della Chiesa
San Ferdinando
Serrata

PROVINCIA DI ROMA

Capranica Prenestina

PROVINCIA DI SALERNO

Ispani
Pisciotta

PROVINCIA DI TARANTO

Fragagnano

2) Per i comuni sottoelencati, l'indicazione « non istituita » deve intendersi sostituita con l'aliquota a fianco di ciascuno di essi qui di seguito segnata:

Numero d'ordine		Aliquota deliberata %
	PROVINCIA DI AGRIGENTO	
20	Lampedusa e Linosa .	8
	PROVINCIA DI BRESCIA	
54	Cimbergo	16
	PROVINCIA DI CASERTA	
50	Macerata Campania .	16
	PROVINCIA DI COSENZA	
16	Bianchi .	20
63	Laino Borgo	20
149	Tortora .	20
	PROVINCIA DI MATERA	
28	Stigliano .	20
	PROVINCIA DI NUORO	
39	Loculi	20
	PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA	
87	Seminara	20
	PROVINCIA DI ROMA	
86	Rignano Flaminio .	20

3) Provincia di Messina - comune di San Filippo del Mela: con deliberazione adottata oltre i termini di legge (art. 25, quindicesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638) l'aliquota deliberata è stata elevata dall'8 al 20 per cento.

(6637)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 7 dicembre 1983.

Modelli uniformi, e relative modalità di impiego, della lettera di vettura e del giornale di bordo da compilarsi per le spedizioni di merci su strada in conto di terzi soggette al regime tariffario obbligatorio.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasportatori di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopraindicata;

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982, con cui sono state approvate le tariffe di trasporto obbligatorie e le rispettive disposizioni generali e condizioni di applicazione;

Visto l'art. 56 della suindicata legge 6 giugno 1974, n. 298, il quale prevede che per ogni spedizione soggetta al regime tariffario è obbligatoria la compilazione di un apposito documento di trasporto contenente tutte le indicazioni atte a consentire il controllo sulla osservanza della disciplina tariffaria;

Tenuto conto che all'art. 16 del suindicato decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, il suddetto documento è denominato « lettera di vettura » e che allo stesso articolo sono previste le indicazioni indispensabili che devono risultare dalla suddetta « lettera di vettura »;

Considerato che al successivo art. 17 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, è stabilito che le imprese di autotrasporto devono adottare per ciascun autoveicolo un giornale di bordo;

Considerato che ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, occorre stabilire modelli uniformi della lettera di vettura e del giornale di bordo e le relative modalità d'impiego;

Ritenuta l'opportunità di predisporre i suddetti modelli in modo da renderne agevole l'utilizzazione ai fini del controllo, anche in vista di procedure automatizzate;

Visto il proprio decreto 22 dicembre 1982 relativo alla lettera di vettura e al giornale di bordo;

Ritenuta l'opportunità di semplificare la lettera di vettura;

Decreta:

Articolo unico

Le istruzioni contenute negli allegati 1 e 2 al decreto ministeriale 22 dicembre 1982 vengono così modificate:

Allegato 1:

Gli interessati possono omettere: le indicazioni di cui al punto (1) - (contratto n. ... - spedizione n. ...).

Sezione I - contratto:

al punto (3) possono essere omesse le indicazioni di cui al punto 2 - cooperativa e al punto 3 - consorzio;

al punto (5) contratto, può essere omesso il punto 1 normale per quintale;

possono essere omesse tutte le indicazioni di cui al punto (6) ad eccezione delle indicazioni « tonnellate-km » e « accordo collettivo notificato il . . »;

può essere omessa tutta l'indicazione di cui al punto (7).

Sezione II - spedizione, possono essere omesse: l'indicazione della data dello scarico finale (18) e l'indicazione della portata utile complessiva (22), nonché il timbro del vettore e la firma e timbro del mittente.

Roma, addì 7 dicembre 1983

Il Ministro: SIGNORILE

(6636)

DECRETO 7 dicembre 1983.

Adeguamento delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopraindicata;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Vista la proposta del comitato centrale per l'albo inviata al Ministero dei trasporti dal presidente dell'albo suddetto con nota n. 977/ATM.53 dell'11 novembre 1983 e concernente l'adeguamento di tariffe obbligatorie a forcella per il trasporto di merci su strada;

Considerata la necessità di provvedere ad un adeguamento delle tariffe in vigore in relazione all'incidenza degli intervenuti aumenti dei costi di esercizio;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'adeguamento delle tariffe di cui alle disposizioni generali e condizioni di applicazione, approvate con decreto 18 novembre 1982, nella misura del 12 %.

Tale adeguamento è riferito:

ai livelli tariffari di cui all'art. 7 e relativa tabella « C », delle succitate disposizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5, e relativa tabella « A » delle richiamate disposizioni.

Art. 2.

L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al quarto comma dell'articolo 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982.

Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi successivi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore alla data del 1° gennaio 1984 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1983

Il Ministro: SIGNORILE

(6635)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 1° luglio 1983.

Approvazione del nuovo certificato d'uso del motore delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 15, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificato dall'art. 12 della legge 6 marzo 1976, n. 51, che prevede il certificato d'uso del motore delle imbarcazioni da diporto;

Visto il decreto ministeriale in data 10 gennaio 1974, con il quale è stato approvato il modello di certificato d'uso attualmente in vigore;

Ritenuta la necessità di modificare detto stampato al fine di rendere più sollecite le procedure del suo rilascio;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito modello del certificato d'uso del motore delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Il presente decreto abroga il decreto 10 gennaio 1974 citato nelle premesse per quanto concerne il modello di cui all'articolo precedente.

Roma, addì 1° luglio 1983

Il Ministro della marina mercantile
DI GIESI

Il Ministro dei trasporti
CASALINUOVO

(Formato cm 34 × 18)

Mod

Mod

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

CERTIFICATO D'USO DEL MOTORE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Duplicato di certificato d'uso rilasciato per

su domanda del sig

residente in .

via .

ANNOTAZIONI

Duplicato di certificato d'uso rilasciato per

su domanda del sig

residente in

via

Mod

Mod

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

MINISTERO DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

CERTIFICATO D'USO DEL MOTORE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

N Oper N

MINISTERO DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CERTIFICATO D'USO DEL MOTORE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

(1)

Vista la legge 11 febbraio 1971, n 50 e le relative norme di attuazione;

Visti i risultati degli accertamenti per la determinazione della potenza massima di esercizio e di quella fiscale di cui all'art. 15 della predetta legge;

Rilascia

il presente certificato per l'uso del motore sotto specificato

Ditta costruttrice

Modello

Matricola Cilindrata cm³

Anno fabbricazione Consumo orario l/h

Tipo

Potenza massima di esercizio CV a giri/min

Pari a kilowatt

Potenza fiscale CV Massa kg

Omologazione del

il 19

Il (2) Capo dell'Ufficio

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18-10-1978 n. 625

(1) Ufficio che rilascia il certificato
(2) Il Capo dell'Ufficio

(6510)

N Oper N

DITTA COSTRUTTRICE O IMPORTATRICE

Dichiarazione di conformità per motori marini di tipo omologato utilizzati per le unità da diporto

Si dichiara ai fini di quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1971, n 50 e 6 marzo 1976, n. 51, e successive modificazioni che il motore sottoindicato è conforme in tutte le sue parti al tipo approvato dal

con atto in data

Ditta costruttrice del motore

Ditta importatrice del motore

Tipo di motore Anno di fabbricazione Modello

Sigla di individuazione

Numero di matricola

Estremi d'importazione Bolla doganale n

del Dogana di

Data,

Firma

N Oper N

MINISTERO DEI TRASPORTI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CERTIFICATO D'USO DEL MOTORE PER IMBARCAZIONI DA DIPORTO

(1)

Vista la legge 11 febbraio 1971, n 50 e le relative norme di attuazione;

Visti i risultati degli accertamenti per la determinazione della potenza massima di esercizio e di quella fiscale di cui all'art. 15 della predetta legge;

Rilascia

il presente certificato per l'uso del motore sotto specificato

Ditta costruttrice

Modello

Matricola Cilindrata cm³

Anno fabbricazione Consumo orario l/h

Tipo

Potenza massima di esercizio CV a giri/min

Pari a kilowatt

Potenza fiscale CV Massa kg

Omologazione del

il 19

Il (2) Capo dell'Ufficio

Imposta di bollo assolta mediante versamento in c/c postale ai sensi dell'art. 7 della legge 18-10-1978 n. 625

(1) Ufficio che rilascia il certificato
(2) Il Capo dell'Ufficio

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Modificazioni alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. 7 ottobre 1983 ed annesso atto disciplinare concernente l'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1983-84 e condizioni di affidamento ad assuntori dei relativi servizi.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di organismo di intervento derivanti dal regolamento (CEE) numero 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321;

Visti i seguenti regolamenti delle Comunità economiche europee (CEE) sulla organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi, validi per la campagna di commercializzazione dell'olio di oliva 1983-84: n. 136/66 del 22 settembre 1966 (modificato da ultimo con regolamento n. 1413/82 del 18 maggio 1982); n. 2942/80 del 13 novembre 1980 (modificato con regolamenti n. 3139/81 del 30 ottobre 1981 e n. 2922/82 del 29 ottobre 1982); n. 1058/77 del 18 maggio 1977 (modificato con regolamenti numero 3132/78 del 28 dicembre 1978 e n. 2538/80 del 1° ottobre 1980); n. 2960/77 del 23 dicembre 1977 (modificato da ultimo con regolamento n. 2041/83 del 22 luglio 1983); n. 2754/78 del 23 novembre 1978; n. 3130/78 del 28 dicembre 1978; n. 1223/83 del 20 maggio 1983; n. 1588/83 e n. 1589/83 del 14 giugno 1983;

Vista la propria deliberazione 7 ottobre 1983 ed annesso atto disciplinare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 27 ottobre 1983 sull'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1983-84;

Visto il regolamento (CEE) n. 3085/83 del 31 ottobre 1983 che modifica il menzionato regolamento (CEE) n. 2942/80 relativo alle modalità di acquisto dell'olio di oliva da parte degli organismi di intervento;

Ritenuta la necessità di apportare corrispondenti modificazioni alla citata deliberazione 7 ottobre 1983 ed annesso atto disciplinare;

Nell'adunanza del 25 novembre 1983;

Ha deliberato:

In connessione alle modificazioni delle modalità di acquisto dell'olio di oliva da parte degli organismi di intervento recate dal regolamento (CEE) n. 3085/83 del 31 ottobre 1983, la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'A.I.M.A. 7 ottobre 1983 e l'annesso atto disciplinare sull'attuazione della disciplina comunitaria di mercato nel settore dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1983-84, sono modificati come in appresso:

1) al punto 3. della deliberazione le misure dei compensi a titolo di costo del finanziamento, variabili nel corso della campagna in rapporto alle variazioni del tasso ufficiale di sconto, per le somme anticipate per l'acquisto delle cinque qualità di prodotto sono sostituite dalle seguenti:

L. 196 per quintale/giorno di olio di oliva vergine extra acquistato;

L. 192 per quintale/giorno di olio di oliva vergine fino acquistato;

L. 183 per quintale/giorno di olio di oliva vergine semifino acquistato;

L. 167 per quintale/giorno di olio di oliva vergine lampante acquistato;

L. 92 per quintale/giorno di olio di sansa di oliva acquistato;

2) alla tabella *B* dell'atto disciplinare, la denominazione e definizione dell'olio di oliva vergine lampante che può essere acquistato dagli assuntori del servizio, sono sostituite dalle seguenti:

lampante: olio di oliva di gusto imperfetto il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è superiore a 3,3 grammi per 100 grammi e fino ad un massimo di 14 grammi per 100 grammi, ed il cui tenore in acqua ed impurezze non eccede l'1 per cento;

3) alla tabella *C* dell'atto disciplinare, i prezzi iniziali di acquisto dell'olio di oliva vergine lampante e dell'olio di sansa di oliva offerti all'intervento e resi non scaricati franco magazzino centro intervento indicato nell'offerta, sono sostituiti dai seguenti:

olio di oliva vergine lampante:

prezzo di acquisto per quintale con grado di acidità non superiore a gradi 1: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (L. 308.322,72) — riduzione di qualità (lire 10.915,74) = L. 297.406,98.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 429,12 per acidità superiore ad 1° e fino ad 8° e di L. 469,35 per acidità superiore ad 8° e fino a 14°;

olio di sansa di oliva:

prezzo di acquisto per quintale con 5 gradi di acidità: prezzo di intervento per l'olio di oliva vergine semifino (lire 308.322,72) — riduzione di qualità (L. 159.002,37) = L. 149.320,35.

Tale prezzo è ulteriormente e cumulativamente ridotto per ogni decimo di grado di acidità in più, di L. 227,97 per acidità superiore a 5° e fino ad 8° e di L. 268,20 per acidità superiore ad 8° e fino a 15°.

Roma, addì 25 novembre 1983

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

(6618)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco Grafite Valchisone, con sede in Pinerolo (Torino), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco Grafite Valchisone, con sede in Pinerolo (Torino), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6601)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 239

Corso dei cambi del 7 dicembre 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1656,750	1656,750	1656,65	1656,750	—	1660 —	1656,750	1656,750	1656,750	1656,75
Marco germanico .	606,140	606,140	606,15	606,140	—	605,17	605,900	606,140	606,140	606,14
Franco francese	199,410	199,410	199,35	199,410	—	199,19	199,400	199,410	199,410	199,41
Fiorino olandese .	541,350	541,350	541,20	541,350	—	540,45	541,290	541,350	541,350	541,35
Franco belga .	29,887	29,887	29,85	29,887	—	29,84	29,887	29,887	29,887	29,88
Lira sterlina .	2398 —	2398 —	2400 —	2398 —	—	2398,50	2399,600	2398 —	2398 —	2398 —
Lira irlandese	1884 —	1884 —	1887 —	1884 —	—	1884 —	1883,500	1884 —	1884 —	—
Corona danese .	167,260	167,260	167,30	167,260	—	167,45	167,250	167,260	167,260	167,26
E.C.U. .	1371,370	1371,370	1371,370	1371,370	—	1369,50	1371,370	1371,370	1371,370	1371,37
Dollaro canadese .	1331,900	1331,900	1332 —	1331,900	—	1330,20	1332,200	1331,900	1331,900	1331,90
Yen giapponese .	7,083	7,083	7,08	7,083	—	7,050	7,078	7,083	7,083	7,08
Franco svizzero .	758,950	758,950	758,30	758,950	—	756,58	758,400	758,950	758,950	758,95
Scellino austriaco .	86 —	86 —	86,05	86 —	—	85,90	86,010	86 —	86 —	86 —
Corona norvegese .	217,580	217,580	217,60	217,580	—	218,16	217,550	217,580	217,580	218,58
Corona svedese .	206,780	206,780	206,75	206,780	—	206,50	206,800	206,780	206,780	206,78
FIM	284,500	284,500	284,50	284,500	—	285,20	284,250	284,500	284,500	—
Escudo portoghese .	12,670	12,670	12,72	12,670	—	12,65	12,500	12,670	12,670	12,67
Peseta spagnola .	10,528	10,528	10,54	10,528	—	10,50	10,535	10,528	10,528	10,52

Media dei titoli del 7 dicembre 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	42,025
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84 .	94,225
» 6 % » » 1970-85 .	91,250
» 6 % » » 1971-86 .	85,850
» 6 % » » 1972-87 .	81,600
» 9 % » » 1975-90 .	81,750
» 9 % » » 1976-91 .	79,800
» 10 % » » 1977-92 .	82,350
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	82,350
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	76,775
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,950
» » » 1-4-1981/86 16 % .	98,850
» » » 1-6-1981/86 16 % .	99,250
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,300
» » » Ind. 1- 3-1981/84 .	100 —
» » » » 1- 4-1981/84 .	100,350
» » » » 1- 6-1981/84 .	100,100
» » » » 1- 1-1982/84 .	99,850
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 5-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 6-1982/84 .	100,150
» » » » 1- 7-1982/84 .	99,925
» » » » 1- 8-1982/84 .	99,700
» » » » 1- 9-1982/84 .	99,600
» » » » 1-10-1982/84 .	99,550
» » » » 1-11-1982/84 .	99,600
» » » » 1-12-1982/84 .	99,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1983/85 .	99,425
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,300
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,250
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,150
» » » » 1- 1-1982/86 .	100,125
» » » » 1- 3-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 5-1982/86 .	100,200
» » » » 1- 6-1982/86 .	100,150
» » » » 1- 7-1982/86 .	100,050
» » » » 1- 8-1982/86 .	99,950
» » » » 1- 9-1982/86 .	99,725
» » » » 1-10-1982/86 .	99,775
» » » » 1-11-1982/86 .	99,825
» » » » 1-12-1982/86 .	100,025
» » » » 1- 1-1983/87 .	99,725
» » » » 1- 2-1983/87 .	99,400
» » » » 1- 3-1983/87 .	99,425
» » » » 1- 4-1983/87 .	99,525
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 1-1984 .	99,575
» » » 12 % 1- 4-1984 .	98,500
» » » 18 % 1- 4-1984 .	100,350
» » » 12 % 1-10-1984 .	96,350
» » » 18 % 1- 1-1985 .	100,650
» » » 17 % 1- 5-1985 .	100,100
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	87,975
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	105,500
» » » » 22-11-1982/89 13 %	102,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 dicembre 1983

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1656,750	Lira irlandese .	1883,750	Scellino austriaco .	86,005
Marco germanico .	606,020	Corona danese .	167,255	Corona norvegese .	217,565
Franco francese	199,405	E.C.U. .	1371,370	Corona svedese .	206,790
Fiorino olandese .	541,320	Dollaro canadese .	1332,050	FIM	284,375
Franco belga .	29,887	Yen giapponese . .	7,080	Escudo portoghese .	12,585
Lira sterlina .	2398,800	Franco svizzero .	758,675	Peseta spagnola .	10,531

MINISTERO DEL TESORO

Inizio delle consegne dei buoni del Tesoro poliennali 17% di scadenza 1° luglio 1985, al portatore

A norma del decreto ministeriale 16 giugno 1983 (art. 9), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 21 giugno 1983, si rende noto che il 19 dicembre 1983 le sezioni di tesoreria provinciale inizieranno le consegne, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 17%, di scadenza 1° luglio 1985.

(6617)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Catania

Con decreto ministeriale 30 marzo 1983, n. 26, la strada di collegamento tra la città di Catania e l'autostrada Messina-Catania nel tratto compreso tra la circonvallazione di Catania e la località Canalicchio è stata classificata statale e considerata « autostrada senza pedaggio » con la denominazione « A18 DIR - Diramazione di Catania ».

(6603)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Piva Rita, in Vedelago

Con decreto ministeriale 25 novembre 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 10.334.761 dovuto dalla ditta Piva Rita, in Vedelago, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Treviso è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(6607)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di novembre 1983, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1983 rispetto a novembre 1982 risulta pari a più 13,0 (tredicivirgolazero).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 1983 rispetto a novembre 1981 risulta pari a più 31,9 (trentunovirgolanove).

(6647)

ORDINE AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Annullamento di decreto di concessione di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1983 è stato annullato il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1972 per la parte relativa al conferimento della onorificenza di grande ufficiale dell'Ordine al merito della Repubblica italiana al dott. Orazio Sanna per rinuncia da parte dell'interessato.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 19 giugno 1972 alla pagina 14ª, colonna 3ª, ottavo nominativo del Ministero dell'interno.

(6610)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore del « Consorzio cooperativo fra le stalle sociali della Carnia, Canale del Ferro e Valcanale », società cooperativa a r.l., in Tolmezzo.

Con deliberazione 23 novembre 1983, n. 5727, la giunta regionale ha nominato il dott. Gianluigi Tavano, residente a Udine, via Aquileia, 11/2, commissario liquidatore del « Consorzio cooperativo fra le stalle sociali della Carnia, Canal del Ferro e Valcanale », società cooperativa a r.l., in Tolmezzo, in sostituzione del dott. Ezio Raber, che non ha accettato l'incarico conferitogli con deliberazione del 6 aprile 1983, n. 1651.

(6589)

REGIONE LOMBARDIA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto del presidente della giunta regionale 20 ottobre 1983, n. 453, la società San Pellegrino S.p.a., in Milano, via Castelvetro, 17/23, codice fiscale n. 00753740158, è stata autorizzata a prorogare la vendita dell'acqua minerale « S. Pellegrino » in contenitori di cloruro di polivinile Dorlyl F33 e Benvic Peb 87/743M di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1980, n. 2086.

Con decreto del presidente della giunta regionale 20 ottobre 1983, n. 454, la società Fonti Levissima S.p.a., in Milano, piazzetta Bossi, 3, codice fiscale n. 00050500149, è stata autorizzata a proseguire la vendita dell'acqua minerale « Levissima » in contenitori di cloruro di polivinile Dorlyl FC33 e Benvic Peb 607 di cui al decreto ministeriale 28 ottobre 1980, n. 2086.

(6521)

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili nei comuni catastali di Torcegno e Romagnano

Con deliberazione 7 ottobre 1983, n. 11125, la giunta provinciale ha disposto di trasferire la particella fondiaria 2874/2 in partita tavolare 541, comune catastale di Torcegno dal demanio al patrimonio provinciale.

Con deliberazione 7 ottobre 1983, n. 11126, la giunta provinciale ha disposto di trasferire la particella fondiaria 824/6 in partita tavolare 733 comune catastale di Romagnano dal demanio al patrimonio provinciale.

(6522)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico coadiutore e di tecnico esecutivo presso l'Università di Cagliari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di ingegneria:

istituto di scienza delle costruzioni (per le esigenze della cattedra di topografia) posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, via Università n. 40, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso i servizi generali del rettorato per un posto.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Cagliari, via Università n. 40, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Cagliari.

(6626)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore tecnico professionale dell'istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris » di Torino, di cui uno riservato al personale dell'istituto.

L'istituto elettrotecnico nazionale « Galileo Ferraris », corso Massimo d'Azeglio n. 42, 10125 Torino, bandisce un concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di collaboratore tecnico professionale in prova, nel ruolo tecnico professionale, di cui uno riservato al personale dell'istituto, ai sensi dell'art. 21 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Requisiti richiesti:

a) requisiti generali per l'ammissione al pubblico impiego;

b) diploma di laurea in ingegneria elettrotecnica o in ingegneria elettronica o in fisica, con anzianità di laurea non inferiore a due anni, conseguito presso una Università della Repubblica.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato in trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Per dettagliate informazioni o per ottenere la copia integrale del bando, gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio del personale dell'istituto.

(6577)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di milleduecentottantotto borse di studio per la frequenza di attività di perfezionamento o di specializzazione presso istituzioni estere di livello universitario, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1983, si svolgerà il giorno 4 gennaio 1984, alle ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi », via Palestro n. 38, Roma, per i seguenti settori di discipline:

settore n. 15 - Difesa (entomologia agraria e patologia vegetale) (borse n. 15);

settore n. 49 - Arte (borse n. 12).

(6649)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 338 del 10 dicembre 1983, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, in Napoli: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di segretario generale.

Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Otranto: Concorso pubblico, per esami, ad un posto del V livello retributivo e funzionale.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo		
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 81.000
	semestrale	L. 45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 113.000
	semestrale	L. 62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 108.000
	semestrale	L. 60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 186.000
	semestrale	L. 104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio* e *ai rendiconti dello Stato*	L. 34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 73.000
Abbonamento semestrale	L. 40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082244 - 85082227.